

Dettagli della decisione sulla giurisdizione del ricorso ICSID.

Come annunciato nel Comunicato stampa della TFA dell'11 agosto u.s., il Tribunale, in un corposo provvedimento di 285 pagine, ha stabilito che la controversia rientra nella sua giurisdizione. Le parti hanno ampiamente definito le proprie tesi in una fase cartolare scritta. Nel corso del procedimento, l'Argentina aveva presentato numerose eccezioni, tutte vigorosamente confutate dai Ricorrenti. Le sfortunate dimissioni ed il successivo decesso del precedente Presidente del Tribunale, avvenute nel 2009, hanno inaspettatamente provocato un ritardo di quasi un anno. Nel 2010, dopo la ricostituzione del Tribunale, le parti hanno istruito le questioni dibattute, anche attraverso l'audizione di vari esperti e testimoni, in un'udienza di sette giorni tenutasi a Washington, DC. Ciascuna delle parti ha successivamente depositato il proprio memoriale difensivo post-udienza.

La decisione del Tribunale sancisce che l'ICSID è foro competente per le richieste degli obbligazionisti. In particolare, il Tribunale ha stabilito che:

- L'Argentina ha prestato il proprio consenso alla giurisdizione dell'ICSID, comprensiva dei ricorsi presentati da molteplici attori in un unico procedimento, e che pertanto le richieste dei Ricorrenti sono ammissibili;
- Il consenso prestato dai Ricorrenti è in linea di principio legittimo, e la Task Force Argentina (TFA) viene riconosciuta quale agente dei Ricorrenti;
- I titoli detenuti dai Ricorrenti sono da qualificarsi, ai sensi del Trattato bilaterale Italo-argentino sugli investimenti, come veri e propri investimenti, effettuati nel territorio dell'Argentina ed in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti argentini;
- Le richieste dei Ricorrenti sono riconosciute come fondate sui diritti rivenienti dal Trattato bilaterale e ricadono nella giurisdizione del Tribunale;
- Il Tribunale è competente ad esercitare la propria giurisdizione sia nei confronti delle persone fisiche sia nei confronti di quelle giuridiche;
- Gli allegati depositati dai Ricorrenti, contenenti informazioni e documenti dei Ricorrenti stessi, sono ammissibili;
- I Ricorrenti sono legittimati ad avviare l'arbitrato presso l'ICSID a prescindere dalla clausola contenuta nel Trattato bilaterale di preventivo contenzioso avanti la magistratura nazionale;
- La giurisdizione del Tribunale non è in contrasto con le clausole inserite nei prospetti argentini dei *bond* in merito al foro competente.

Il Tribunale ha raggiunto la sua decisione a seguito di una votazione a maggioranza ed ha ordinato che il procedimento avanzi alla fase di merito riguardante la responsabilità dell'Argentina per il suo *default* del 2001 su miliardi di dollari di obbligazioni. Il Tribunale provvederà al più presto a pianificare la procedura per la successiva fase dell'arbitrato.

Il ricorso è rubricato "*Abaclat e altri (caso in precedenza noto come Giovanna a Beccara e altri) contro Repubblica Argentina*" (ICSID Case No. ARB/07/5). I Ricorrenti sono rappresentati dallo studio legale internazionale di White & Case LLP, lo studio legale italiano Grimaldi e associati, e lo studio legale argentino Pérez, Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (Jr.).

* * *

Gli investitori italiani partecipanti possono ottenere informazioni sull'arbitrato e consultazione della decisione inoltrando una richiesta di informazioni a info@tfargentina.it, ovvero consultando il sito internet www.tfargentina.it. Ogni obbligazionista che revoca il mandato a partecipare al ricorso mette a rischio la tutela dei propri diritti.

Roma, 17 agosto 2011